

ALBERTO MAFFI

## Rassegna critica

### Indice:

Claudia Deglau u. Patrick Reinard (hrsg.), *Aus dem Tempel und dem ewigen Genuß des Geistes verstoßen? Karl Marx und sein Einfluss auf die Altertums- und Geschichtswissenschaften*

Sabine Föllinger u. E. Korn (hrsg.), *Von besten und zweitbesten Regeln. Platonische und aktuelle Perspektiven auf individuelles und staatliches Wohlergehen*

Daniele Foraboschi, *Violenze antiche*

Michael Gagarin, *Democratic Law in Classical Athens*

Jakub Jinek (ed.), *The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought*

Roberto Scevola, *L'eunomia di Solone e le sue idealizzazioni. Dalla formulazione originaria alle utopie costituzionali*

Christoph Ulf, Erich Kistler, *Die Entstehung Griechenlands*

Cristina Viano, *Aristotele, Retorica*

Claudia Deglau u. Patrick Reinard (hrsg.), *Aus dem Tempel und dem ewigen Genuß des Geistes verstoßen? Karl Marx und sein Einfluss auf die Altertums- und Geschichtswissenschaften*, Philippika 126, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, p. 449.

Il titolo è una citazione da un quaderno di Marx preparatorio alla sua Dissertazione (v. p. 13 n. 23). Come scrivono nell'Introduzione i due curatori, al centro del volume sta l'indagine sull'influsso di Marx sullo studio dell'antichità dal punto di vista della storia sociale ed economica. Il volume consta di quattro parti e di un'appendice.

La prima parte è costituita da un'Introduzione dei due curatori e da un contributo (L. Haase) di carattere eminentemente biografico.

La seconda parte, sotto il titolo complessivo di "Thematische Zugriffe", comprende contributi dedicati rispettivamente ai "Grundrisse" (H. Schneider), al concetto di classe in Marx e negli approcci delle scienze sociali aventi per oggetto il mondo antico (A. Eich), al "modo di produzione asiatico" (W. Nippel), a Marx e l'antichità greca con particolare riguardo alla caratterizzazione dell'economia (P. Reinard).

La terza parte, sotto il titolo complessivo di “Wissenschaftsgeschichtliche Zugriffe auf einzelne Althistoriker”, è dedicata a singole figure di studiosi, la cui opera ha preso in particolare considerazione il pensiero di Marx: Arthur Rosenberg (M. Kessler); Robert von Pöhlmann (K. Ruffing); F. Vittinghoff (C. Deglau).

La quarta parte, sotto il titolo di “Rezeptionsgeschichtliche Zugriffe” è dedicata alla figura di Spartaco nella ricerca storiografica della DDR (E. Sonnenberg); all’influsso di Marx su Walter Benjamin (M. Nebelin); al marxismo di Oswald Spengler (D. Engels); all’influsso di Marx sugli studi antichistici in Cina (S. Günther e Xiaojing Shi).

Segue un’appendice contenente testo latino e traduzione tedesca dello scritto dedicato da Marx ad Augusto in occasione del suo esame di maturità (L. Dünchem e P. Reinard) e un Indice dei nomi di personaggi storici, biblici e mitologici contenuti nelle opere di Marx e Engels (a cura di L. Dünchem). Conclude il volume una serie di utili indici. Dei vari contributi, tutti senza dubbio interessanti, quello che si avvicina forse maggiormente agli interessi coltivati in questa rivista si deve a P. Reinard e ha come titolo *“Die Griechen werden ewig unsere Lehrer bleiben”. Karl Marx und die griechische Antike: Zwischen prometheischem Ideal und primitivistischer Ökonomie.*

Il saggio si articola in tre parti: la prima è dedicata alla concezione dell’uomo che emerge dalla Dissertazione di Marx; la seconda all’interpretazione marxiana dell’economia greca; la terza alle linee di continuità con il pensiero marxiano che si possono individuare nelle ricerche sull’economia antica fra XIX e XX secolo.

L’unico appunto che si potrebbe fare a questo solido volume è di aver preso in considerazione soltanto l’ambiente culturale di lingua germanica (un accenno a Salvioli e a Ciccotti mi pare di averlo visto solo nel contributo di Reinard sopra citato). Ma uno sguardo allargato agli studiosi di altri paesi avrebbe riempito, come è ovvio, altri volumi.

Sabine Föllinger u. E. Korn (hrsg.), *Von besten und zweitbesten Regeln. Platonische und aktuelle Perspektiven auf individuelles und staatliches Wohlergehen*, Philippika 137, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019, p. 260.

Il volume raccoglie una serie di contributi riguardanti il rapporto fra attività economiche e vita virtuosa, dunque ‘buona’, del singolo e della collettività in Platone (in particolare nella *Repubblica* e nelle *Leggi*).

Gli undici contributi sono raggruppati in tre sezioni: *Modelle von Menschen und die Frage nach der Genese von Zielen* (Modelli di uomo e la questione della genesi dei fini); *Die historische Kontextualisierung: Platons Staatsentwurf und historische Staaten seiner Zeit* (La contestualizzazione storica: il modello platonico di Stato e gli Stati del suo tempo); *Individuelles Verhalten und staatliche Regulierung in Platons Politeia und Nomoi* (Comportamento individuale e regolazione statale nella Repubblica e nelle Leggi di Platone).

Molte considerazioni svolte dagli autori vertono sull'aspetto normativo dei modelli platonici, e hanno quindi, direttamente o indirettamente, a che fare con questioni rilevanti per una migliore comprensione del diritto greco. Esaminerò qui più da vicino il contributo di A. Bresson, *Der Status der Sklaven in Platons "Gesetzen"*, inserito nella parte seconda (p. 199-209). Secondo Br. lo statuto giuridico degli schiavi nelle *Leggi* è molto più vicino a quello degli schiavi a Sparta e nelle città cretesi che non a quello degli schiavi ad Atene. Br. comincia con l'osservare che Platone, per indicare gli schiavi, utilizza promiscuamente due termini: *oiketēs* e *doulos*. Il primo sembra riferirsi in particolare agli schiavi domestici, mentre il secondo ha un significato più generico. Un'ulteriore distinzione si ha fra schiavi dei cittadini e schiavi degli stranieri. Mentre però di questi ultimi Platone si disinteressa, per quanto riguarda gli schiavi dei cittadini allo studioso si pone il problema di comprendere quale statuto Platone attribuisce loro. Si tratta cioè di schiavi-merce (quindi o fatti prigionieri in guerra o acquistati al mercato degli schiavi), oppure di gruppi legati alla terra come gli Iloti di Sparta? Contro l'opinione dominante (si veda già Gernet nella sua *Introduzione* all'edizione Belles Lettres delle *Leggi*), Br. ritiene che non si tratti di schiavi-merce. Br. non ignora che per Platone è un pericolo che gli schiavi abbiano la medesima origine (Lg. 777c). Tuttavia ciò non comporta, a suo avviso, che Platone intenda rinunciare alla schiavitù legata alla terra. D'altra parte il comportamento violento e arbitrario degli Spartani nei confronti degli Iloti non piace a Platone, anzi lo ritiene controproducente.

Il filosofo si rivolge quindi piuttosto al modello delle città cretesi, dove, secondo alcune fonti tarde (v. n. 24), i *klarotai* formavano una categoria di schiavi legata al lotto di terra (*klaros*), che si perpetuava di generazione in generazione, e, rispetto agli Iloti, aveva il vantaggio, stando alle fonti, di non dar luogo a rivolte. Per poter sostenere questa tesi Br. ritiene però necessario parare le obiezioni già espresse a suo tempo da Morrow.

La prima obiezione riguarda l'esistenza di un mercato degli schiavi nella Magnesia delle *Leggi* (come risulta da *Lg.* XI 916a-c). La risposta di Br. è che anche nella Creta storica, accanto ai *klarotai*, c'erano schiavi comprati al mercato. Questo argomento si avvicina però a una petizione di principio. Dà cioè per dimostrato ciò che occorrerebbe dimostrare, ossia che nella città delle *Leggi* esiste una schiavitù di tipo ilotico accanto alla schiavitù-merce. Sorprende, a questo proposito, che alla n. 24 i *klarotai* siano identificati con i *woikeis* o *doloi* del Codice di Gortina. Br. rinvia alla recente trattazione di Gagarin-Perlman, *The Laws of Ancient Crete*, p. 81-84; questi autori identificano i *woikeis* con i 'serfs', e attribuiscono loro uno statuto giuridico almeno in parte diverso (e superiore) rispetto a quello degli schiavi ordinari (*doloi*). Ma la tesi che lo statuto giuridico dei *woikeis* sia diverso da quello dei *doloi* è tutt'altro che dimostrata. D'altronde, come abbiamo visto, Br. nota che Platone stesso utilizza nelle *Leggi* sia il termine *oiketēs* sia il termine *doulos* ma, a suo parere, entrambi i termini in Platone designano gli schiavi in generale. Quindi, dal punto di vista terminologico, non c'è nessun indizio che nelle *Leggi* siano distinte due categorie di schiavi.

La seconda obiezione di Morrow riguarda la ripartizione dei prodotti della terra: un terzo va al padrone e alla sua famiglia, un terzo agli schiavi, e un terzo può essere messo in vendita sul mercato. Quindi, secondo Morrow, gli schiavi cretesi, a differenza degli Iloti di Sparta, non hanno diritto a trattenere una parte del raccolto. Br. fa leva sul fatto che a Creta il sistema di rifornimento dei *sissizi* era collettivo (*Arist. Pol.* 1272a16-21); quindi, a differenza che a Sparta, i poveri non venivano esclusi dalla cittadinanza. Non capisco, però, in che cosa questa differenza nel sistema di approvvigionamento dovrebbe dimostrare, come ritiene Br., che i *klarotai* cretesi (quindi anche gli schiavi delle *Leggi*) sono da assimilare agli Iloti di Sparta.

La terza obiezione di Morrow riprende un argomento già menzionato. Se Platone raccomanda che gli schiavi abbiano origini diverse, evidentemente non appartengono a un gruppo stanziale; sono quindi stati acquistati sul mercato e il loro statuto non può che essere quello di schiavi-merce. La risposta di Br. è che il garantire che gli schiavi abbiano diversa origine è soltanto una delle due soluzioni per evitare rivolte. L'altra soluzione, per cui Platone propende proprio per la sua ostilità agli acquisti sul mercato, è che i padroni trattino umanamente gli schiavi. Ma questa lettura di *Lg.* 777 c-e da parte di Br. è quanto meno tendenziosa. Platone non considera alternative le due modalità di assicurare che gli schiavi assolvano nel modo migliore i loro compiti evitando il rischio di rivolte. Considera invece la diversa origine degli

schiavi e il loro trattamento umano da parte dei padroni come accorgimenti complementari.

D'altronde la conclusione del discorso da parte dell'Ateniense si riferisce al fatto di procurarsi (*kataskeuasmēnos*) schiavi che, per numero e per capacità, siano in grado di aiutare il padrone (*Lg.* 778a): il riferimento al mercato come luogo di acquisto degli schiavi sembra dunque piuttosto chiaro, e non limitato solo a schiavi specializzati, come sembra ritenere Br., p. 206. Dopo di che niente impedisce, come a Creta, che gli schiavi acquistati al mercato formino delle famiglie destinate a riprodursi nel tempo. Non a caso, forse, Platone in *Lg.* 777d usa il verbo *trephein* con riferimento agli insegnamenti che il padrone impartirà agli schiavi. Ma, come mostra il Codice di Gortina, a Creta ciò avviene per iniziativa privata e sotto il controllo dei singoli padroni, senza alcun riferimento a una schiavitù di tipo ilitico.

Daniele Foraboschi, *Violenze antiche*, Philippika 127, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2018, p. 127

Si tratta di un libro del compianto storico pubblicato postumo a cura di Silvia Bussi. Consta di due parti, divise in paragrafi: “Violenze e individuo” (p. 11-50); “Violenze sociali” (p. 51-120), di una “Conclusione senza conclusioni” (p. 121) e di un Indice analitico.

Inquadrare il contenuto del libro nelle categorie storiografiche abituali risulta difficile. Si tratta piuttosto di una serie di riflessioni personali che accostano esperienze descritte dalle fonti antiche (dove risalta la profonda conoscenza dei papiri egiziani) a riflessioni sul fenomeno della violenza nel mondo moderno e contemporaneo. Ne risulta una sorta di ossessione profondamente pessimistica sulla ineluttabilità della violenza nell'individuo e nella società di ogni tempo e di ogni luogo. Da deprecare l'eccessivo numero di errori di stampa.

Michael Gagarin, *Democratic Law in Classical Athens*, University of Texas Press, Austin 2020, p. XII + 194.

Il libro dell'A. viene felicemente a integrare il precedente *Writing Greek Law* (2008). Consta di nove capitoli seguiti da Bibliografia, Indice delle fonti, e Indice analitico.

Nel capitolo finale (“The Success of Democratic Law”) l'A. dichiara che il suo scopo era comprendere come il sistema giuridico ateniese, pur essendo totalmente sotto il controllo del *demos*, potesse conformarsi alle leggi. Per dimostrare la realizzazione

di questo apparente ossimoro, l'A. prende in esame soprattutto lo svolgimento dei processi attraverso le orazioni giudiziarie.

Nel primo capitolo ('Democracy') sottolinea il carattere democratico del sistema giuridico ateniese, che si manifesta appunto nel fatto che il suo funzionamento è controllato dai comuni cittadini.

Nel secondo capitolo ('Performance') mette in luce l'importanza dell'aspetto teatrale o spettacolare del dibattimento di fronte al tribunale popolare.

A questo aspetto si collegano i capitoli quarto ('Rhetoric') e quinto ('Rule and Relevance'), dedicati rispettivamente a sottolineare l'importanza della retorica nella costruzione del discorso giudiziario e ai mezzi per incanalarla, evitando un'estensione arbitraria da parte dell'oratore ad aspetti irrilevanti per la soluzione della lite da parte dei giudici.

L'A. avverte tuttavia che il concetto di 'Relevance', ossia di pertinenza del discorso, sia in fatto che in diritto, al caso da decidere, veniva comunque esteso sia attraverso considerazioni inerenti la giustizia (cap. 6: 'Justice') sia dalla rilevanza attribuita ai comportamenti pregressi tenuti dall'oratore a vantaggio del bene comune o del pubblico interesse (cap. 7: 'Public Interest').

Lo spazio relativamente ampio dedicato dagli oratori ad argomentazioni relative alla giustizia e al pubblico vantaggio si giustificano ancora una volta, secondo l'A., con il carattere democratico del sistema, per cui non solo le leggi, ma anche le sentenze dei giudici dovevano mirare all'interesse comune, che coincideva con la massima realizzazione della giustizia.

A questo elemento l'A. aggiunge una motivazione più tecnica, cioè che il convincimento dei giudici dipendeva dalla capacità di persuasione delle parti: quindi giungevano a una decisione che era basata più su elementi di probabilità che su prove incontrovertibili. Di qui un'applicazione più estesa del principio della 'relevance' (p. 172). A me pare, tuttavia, che la ricerca della verità non sia affatto estranea all'ideologia del processo attico: basti qui ricordare le considerazioni pro e contro in materia di attendibilità delle testimonianze rese dagli schiavi sotto tortura.

La consapevolezza che comunque la struttura del processo in fase dibattimentale comportava, nella maggior parte dei casi, il raggiungimento di una verità soltanto probabile, spingeva a sviluppare le prove c.d. tecniche, che troveranno una sistemazione teorica complessa e raffinata soprattutto nella *Retorica* aristotelica. Conviene ora ritornare indietro e dar conto del cap. terzo ('Negotiation'), che è forse il più

interessante per lo storico del diritto di formazione ‘continentale’ perché investe un aspetto tecnico del processo che giustamente l’A. considera peculiare al diritto attico (benché probabilmente non ignoto al diritto processuale di altre poleis, come Gortina).

Nella categoria della negoziazione, che dà il titolo al capitolo, l’A. fa rientrare la proposta di prestare giuramento, di interrogare uno schiavo sotto tortura, di ottenere una testimonianza. Dalla prassi testimoniata dalle orazioni giudiziarie emerge che lo scopo di tali proposte (l’A. sostituisce così la tradizionale traduzione di *proklesis* con ‘sfida’) non è quello di giungere a una risoluzione della lite, ma di fornire un argomento, da sfruttare sul piano della retorica persuasiva, a favore della parte che si vede respingere la propria proposta dall’avversario (o da colui a cui è stato richiesto di testimoniare).

Giungiamo così ai capitoli conclusivi (cap. 8: ‘The Rule of Law’ e cap. 9: ‘The Success of Democratic Law’). In particolare nell’ultimo capitolo l’A. riassume i risultati raggiunti nel corso dell’esposizione, e scioglie l’apparente ossimoro da cui aveva preso le mosse, sostenendo che i cittadini ateniesi rispettavano e applicavano le leggi, che essi stessi si erano date, grazie agli strumenti di controllo appositamente creati.

Vediamo rapidamente quali sono gli argomenti su cui fa leva l’A. per sostenere che ad Atene vigeva ‘the rule of law’. Contro l’accusa che i giudici non conoscevano le leggi, l’A. sostiene che l’esperienza politica, svolta o come membri della *Boule*, o come magistrati o come giudici, doveva aver loro consentito di acquisire una sufficiente conoscenza delle leggi vigenti.

In secondo luogo la procedura stessa di creazione delle leggi era andata via via sottoponendo la competenza legislativa del popolo a una serie di restrizioni e di controlli atti a ridurre decisioni arbitrarie o affrettate. Inoltre il giuramento elastico imponeva ai giudici una serie di obblighi, come quello di adeguare il proprio giudizio ai termini della lite esposti dall’attore (o accusatore) nell’*enklema*, quello di ascoltare imparzialmente entrambe le parti e soprattutto quello, nel rendere la sentenza, di applicare le leggi, che erano scritte in un linguaggio semplice ed erano espone pubblicamente. Quindi l’idea di una dimensione giuridica distinta e separata da quella politica, che era, grazie alla democrazia, accessibile a tutti i cittadini, era estranea alla mentalità degli Ateniesi. Come valutare questo giudizio (che viene in sostanza a coincidere con quello di studiosi ‘continentali’, come Emanuele Stolfi, peraltro non citato dall’A.)?

Il minimo che si può dire è che, quando ci si pone sul piano della valutazione comparativa, è difficile prescindere da giudizi di valore di carattere soggettivo. Ogni singola affermazione, di segno sostanzialmente positivo, dell'A. potrebbe essere rovesciata dagli argomenti già formulati da una fitta schiera di critici (non sempre obbiettivi) della democrazia ateniese.

Che molti Ateniesi conoscessero le leggi non significa che le sapessero applicare smascherando interpretazioni tendenziose da parte dei logografi. Per di più non era richiesto che i giudici sapessero leggere e scrivere: di qui probabilmente il ruolo determinante, giustamente sottolineato dall'A., della performance retorica orale. In particolare poteva risultare difficile valutare se l'atto d'accusa o l'enunciazione della pretesa fosse conforme alle leggi. Oppure comprendere quando e come ricorrere alla *gnome dikaiotate*, che, secondo me giustamente, l'A. considera un criterio di applicazione delle leggi, senza incorrere in uno spergiuro. E ancora: l'interesse del *demos* poteva non risultare affatto conforme alla giustizia, nemmeno a quella incarnata dalle leggi democratiche, come denunciano gli esponenti antidemocratici, dalla *Costituzione degli Ateniesi* dello Ps. Senofonte fino ad Aristotele.

È probabilmente vero ciò che l'A. scrive a conclusione del suo lavoro, cioè che "Athenian law was the right legal system for Athens". Ma è altrettanto probabile che gli Ateniesi non si rendessero conto di aver comunque creato un sistema giuridico che era molto più complesso e difficile da applicare correttamente di quanto essi stessi credessero.

Jakub Jinek (ed.), *The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought*, Filosofický časopis, Special Issue 2, 2021, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Prague, p. 142.

Nel libro vengono pubblicati i contributi presentati al XIX Convegno del *Collegium Politicum*, tenutosi a Pardubice (Repubblica ceca) nel maggio 2019 sotto l'egida della locale Università e la perfetta organizzazione del prof. Jakub Jinek. Ne riporto qui autori e titoli. F.L. Lisi, *The Rule of Law and the Law of Nature*; E.M. Harris, *The Rule of Law in Athenian Democracy and in Plato's Laws*; G. Giorgini, *Protagoras on Democracy and the Rule of Law*; M. Knoll, *Sophistic Criticisms of the Rule of Law: A Comparison of Callicles and Thrasymachus*; Ch. Horn, *What Makes a Law Good? Plato on Legal Theory in the Statesman*; J. Jinek, *Plato's Socrates and the Law Code of Athens*; A.

Maffi, *The Role of the Law in the Classification of Democratic Constitutions in Aristotle, Pol. IV.*

Roberto Scevola, *L'eunomia di Solone e le sue idealizzazioni. Dalla formulazione originaria alle utopie costituzionali*, Ed. dell'Orso, Alessandria 2018, p. VI + 204.

Il libro consta di tre capitoli (preceduti da brevi Considerazioni introduttive: p. 1-4): I. 'Eunomia' di Solone tra finalità morali e realizzazioni istituzionali (p. 5-54); II. Ipotetiche riproduzioni di assetti eunomici nei mutamenti costituzionali attuati dagli oligarchici [*rectius* oligarchi] ateniesi (p. 55-134); III. Dopo la tempesta: il recupero di 'eunomia' in alcune speculazioni del IV secolo a.C. (p. 135-157). Seguono le Riflessioni finali (p. 159-163), l'Indice delle fonti, l'Indice degli autori moderni (seguendo una radicata, a volte, come in questo caso, non spregevole abitudine dei giuristi), la Bibliografia.

Non è facile esprimere una valutazione di questo libro. Dal punto di vista stilistico non è di facile lettura: prosa spesso ampollosa, note spesso di lunghezza tale da rendere faticosa la lettura, citazioni inutilmente ampie di fonti (rigorosamente non tradotte, quasi che la traduzione non comportasse di per sé delle scelte interpretative spesso essenziali) e di lavori altrui (rilevo a questo proposito un piccolo infortunio: tratto evidentemente in inganno dal fatto che Dominique in francese è un nome bisex, a p. 61 parla di Lenfant come di uno "studioso francese", mentre in realtà si tratta di una studiosa francese).

Potrebbero sembrare difetti veniali, se non fosse che spesso rendono molto difficile capire dove l'A. voglia andare a parare. Ciò vale soprattutto, a mio parere, per il capitolo dedicato all'opera di Solone. La scelta di incentrare l'indagine sul concetto di *eunomia*, che anche a libro terminato continua a risultare vago e scivoloso, fa sì che l'opera riformatrice del legislatore ateniese venga interpretata da un punto di vista che non solo non porta alcun sostanziale contributo al chiarimento dei molti punti oscuri che i suoi componimenti contengono, ma finisce a volte per travisarli.

Intanto molto è dato apoditticamente per scontato (nella prima pagina delle Considerazioni introduttive si parla ad esempio di "progressivo sfaldamento dell'aristocrazia arcaica" o di "dilagante immoralità che pervadeva l'élite aristocratica", a p. 39 di "strisciante crisi morale e politica sofferta dall'aristocrazia", senza, fra l'altro, tener conto che lo stesso ricorso al concetto di aristocrazia per la Grecia arcaica, è da

tempo messo in discussione, non importa qui se a torto o a ragione, da recenti tendenze storiografiche).

Non solo; ma gli aspetti più tecnici delle riforme socio-economiche soloniane, su cui ci si aspetterebbero delle prese di posizione approfondite e motivate da parte di uno storico del diritto, sono lasciati piuttosto nel vago (si veda ad esempio ciò che viene detto sugli *horoi* a p. 43 e n. 88, o sulla *seisachtheia* a p. 40-41), dato che l'A. si accontenta di riferire le varie opinioni in campo, spesso in maniera eccessivamente analitica: mi riferisco in particolare al paragrafo 4 intitolato *Eunomia come risultato ordinamentale* [aggettivo del più irritante 'giuridichese' che proporrei di mettere al bando] *del suo programma riformatore*.

L'accento cade invece sulla ricostruzione morale che Solone avrebbe considerato il pilastro della sua opera riformatrice (si veda in particolare il § 3, intitolato appunto *Eunomia come presupposto speculativo della ricostruzione morale soloniana*). Si consideri una affermazione come la seguente: a Solone "preme particolarmente, infatti, segnalare come la differenza rispetto a chi aveva in precedenza messo mano alla sempre più difficile situazione politica [se l'A. si riferisce a Draconte, in realtà non sappiamo se avesse mirato a un simile risultato] risiedesse non tanto nelle singole misure introdotte, quanto nella peculiarità dei valori morali e delle metodologie relazionali capaci di dar forma al suo programma di governo" (p. 31). Lasciando da parte l'uso di locuzioni oscure come "metodologie relazionali", quello che non si capisce è se l'apparato, che potremmo definire 'ideologico', esibito da Solone nei suoi versi, informi poi nella realtà "le singole misure introdotte". L'A. parla infatti di "armonizzazione degli interessi in conflitto" (p. 27), di "imparziale amministrazione della giustizia" (p. 34), di "una contesa leale ispirata al rispetto di *dike* e orientata ad acquisire i vantaggi personali conformi al – e non contrastanti col- benessere cittadino...attraverso attività idonee a coniugare utilità e giustizia" (p. 37).

Quel che ne risulta in definitiva è una sorta di Vangelo secondo Solone, che ben poco ci dice dal punto di vista di una valutazione sul piano storico-giuridico della sua opera di legislatore.

Il secondo capitolo, che ripercorre in modo dettagliato, e bibliograficamente aggiornato, il ruolo dell'eunomia come parola d'ordine nel corso del conflitto fra oligarchi e fautori della democrazia nell'Atene dell'ultimo decennio del V secolo, è probabilmente la parte più interessante del libro. Tuttavia il progetto di ricostruire il ruolo che l'eunomia gioca nel conflitto ideologico non può prescindere da una

ricostruzione degli avvenimenti. L'A. se ne rende conto e finisce per presentare una propria ricostruzione storica del periodo, ma lo fa in maniera indiretta, dato che non è questo il suo scopo dichiarato.

Quindi, benché vi siano molte osservazioni interessanti su singoli aspetti delle vicende in questione, gli aspetti più problematici finiscono per essere trattati incidentalmente, spesso in lunghe note non facilmente coordinabili con il filo del discorso. Un esempio per tutti la n. 125, che inizia a p. 119 e termina a p. 123, dedicata alla figura di Nicomaco (purtroppo l'A. non ha potuto tenere conto dell'approfondito articolo di Annabella Oranges, *Nicomaco a processo*, pubblicato in "Dike" 21, 2018, p. 49-86).

Più organico alla trattazione risulta il § 7, intitolato *La configurazione effettiva dell'assetto costituzionale tebano e la sua distanza dal calco soloniano* (p. 99-118), che contiene un'analisi interessante dei capitoli delle Elleniche di Ossirinco dedicati appunto alla struttura costituzionale delle poleis beotiche (avrei comunque dei dubbi sia sulla scomparsa dell'assemblea come organo costituzionale, sia soprattutto sull'opinione dell'A., secondo cui i quattro Consigli si sarebbero riuniti contemporaneamente e nello stesso luogo – p. 105-106).

Del capitolo terzo non c'è molto da dire, data lo scarso rilievo che il concetto di eunomia sembra avere nei tre autori presi in considerazione: Isocrate, Aristotele, l'Anonimo di Giamblico. Complessivamente mi pare di poter affermare che il taglio del lavoro non permette all'A. di mettere adeguatamente a frutto il patrimonio di conoscenze acquisite.

Christoph Ulf, Erich Kistler, *Die Entstehung Griechenlands*, De Gruyter, Berlin/Boston 2020, p. XIV + 314.

Per illustrare la struttura del libro, che fa parte della serie Oldenbourg Grundriss der Geschichte, occorre preliminarmente dar conto delle intenzioni degli autori. Il loro intento è stato quello di integrare, verificare, ed eventualmente sostituire al racconto storiografico tradizionale, basato su fonti scritte molto posteriori, un'esposizione delle 'origini' basata in primo luogo sui dati archeologici e, secondariamente, sui risultati delle ricerche di taglio etno-antropologico (v. il Vorwort, p. VII-IX).

L'esposizione viene così divisa in tre parti: I. Darstellung (p. 1-132); II. Grundprobleme und Tendenzen der Forschung (p. 133-238); III. Quellen und Literatur (p. 239-263). Seguono le illustrazioni (p. 265-287) consistenti soprattutto in piante di

città o di edifici; gli indici analitici (Fonti e nomi collettivi; autori moderni; località antiche; cose notevoli). Ciascuna delle tre parti viene articolandosi in capitoli paralleli dagli identici titoli, che sono: 1. Wo liegt der 'Anfang'?; 2. Der 'Anfang' Griechenlands und die Archäologie; 3. Die Lebenswelten 'des Anfangs' im Spiegel von Homer und Hesiod; 4. Die Formierung einer hellenischen Identität. Dove si noterà come, non a caso, l'archeologia viene al primo posto.

I capitoli sono divisi in paragrafi, ciascuno munito del proprio titolo e con accenni al contenuto ai margini; alcuni paragrafi sono a loro volta divisi in subparagrafi, anch'essi muniti di un titolo, che però non sono riportati nell'Indice generale. Questo rende a volte difficile districarsi nei richiami interni (per esempio, quando a p. 157, gli AA. rinviano al § 2.1.2, non è chiaro se si riferiscano al primo o al secondo capitolo del libro). In generale questa struttura molto schematica facilita comunque la lettura e la rende didatticamente efficace. Non è possibile entrare qui nel merito della trattazione, che la riconosciuta competenza degli AA. rende comunque sempre interessante.

Segnalo come l'attenzione precipua portata alla documentazione archeologica induca spesso gli AA. ad esercitare una critica anche radicale alle c.d. "Meistererzählungen" (v. in particolare p. 137 s.), cioè alle opere della storiografia tradizionale e consolidata relativa alla Grecia antica.

Porto qui soltanto due esempi. Gli AA. insistono in particolare sulla difficoltà di concepire la storia della Grecia più antica come una storia del popolo greco, e raccomandano invece di tener conto delle peculiarità che risultano dallo studio dei singoli insediamenti. Un altro esempio dell'uso 'iconoclastico' dei dati archeologici conduce gli AA. a mettere in dubbio che, per l'età più antica, si possa parlare di un movimento organizzato di colonizzazione. Qui vorrei piuttosto soffermarmi su una questione di particolare interesse per lo storico del diritto, nella cui trattazione gli AA. tengono conto più dell'impostazione etno-antropologica che dei dati archeologici. Mi riferisco ai §§ 2.1.4, 2.2., 2.2.1 all'interno del cap. II.

Il § 2.1.4 si intitola Ein Staat am Anfang der (antiken) Geschichte. La premessa, tradizionalmente condivisa dalla storiografia moderna, è che la storia si distingua dalla preistoria grazie alla presenza dello Stato e all'azione di individui nominativamente identificati. Al tempo stesso vengono escluse analogie con organizzazioni 'primitive' oggetto degli studi etnologici (p. 149). Sulla scia di predecessori più o meno illustri gli AA. criticano l'uso della nozione di Stato con riferimento alle origini greche. La definizione corrente di Stato è stata infatti elaborata facendo riferimento agli Stati

nazionali fra 19° e 20° secolo sulla base dell'identificazione fra Stato e popolo. Ora, notano gli AA., questa impostazione mal si adatta al mondo greco, dato che “i Greci” non sono mai vissuti in uno Stato unitario comune. Per questo motivo, al posto dello Stato come elemento unificante, la storiografia ha insistito sulla cultura e sulla religione comuni, così come su ogni altro fenomeno qualificabile come panellenico. Il discorso si potrebbe estendere al diritto (quindi al contrasto tra fautori di un diritto greco e fautori di tanti diritti greci), ambito peraltro sostanzialmente trascurato dagli AA.

Viene poi presa in considerazione dagli AA. l'evoluzione delle forme di Stato che si ritrova nelle “Meistererzählungen”: si sarebbe passati dalla monarchia (età micenea) allo stato nobiliare raffigurato nei poemi omerici, per terminare con la *polis* (mentra la struttura politica dell'*ethnos* sarebbe un residuo dello Stato tribale) (p. 150). A sua volta la creazione della *polis* come Stato viene messa in relazione con la creazione delle città, i cui abitanti si caratterizzano appunto come liberi e accomunati dalla nascita, dando luogo a una comunità politica autarchica e autonoma. Secondo gli AA. il punto debole di questa costruzione sta nel proiettare sulla fase iniziale un quadro teorico elaborato nel IV secolo.

Traducendo *polis* con città-stato si indica al tempo stesso la città come luogo fisico e la comunità politica che vi abita. Ma la nozione di Stato basata sui tre elementi (popolo, territorio, governo), proposta autorevolmente da Jellinek, si adatta solo agli Stati-nazione moderni. Per adattarla ad entità socio-politiche in cui i tre elementi non sono riscontrabili in termini analoghi, occorre rendere più ‘flessibile’ il concetto di Stato. A questo scopo risulta opportuno sostituire la nozione di Stato con quella di ‘governance’, intesa come “kollektive Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte” (regolazione collettiva di fattispecie socialmente rilevanti). Un tale tipo di regolazione non è né generata né controllata solo da organi dello Stato, ma trova applicazione anche in ambito economico e in raggruppamenti di carattere privato. Viene così riducendosi il ruolo dello Stato come apparato di potere e la nozione stessa di Stato acquista un carattere aperto (p. 151). Gli AA. traggono ora le conseguenze di questa concezione per quanto riguarda la Grecia. Primo punto: le istituzioni statali non nascono contemporaneamente nel quadro di una struttura complessiva. La specifica situazione socio-politica è decisiva per stabilire se il potere decisionale appartiene allo Stato. Non si riscontra infatti l'esistenza di un monopolio (dello Stato) con riferimento a settori chiave. Quel che risalta è invece una tensione fra un pubblico, che osserva e più o meno

controlla i procedimenti in atto, e la tendenza dei c.d. ‘aggrandizers’, cioè personaggi ambiziosi, ad ottenere da quei procedimenti vantaggi economici e politici.

Secondo punto: da questa tensione si genera un duplice interesse all’istituzionalizzazione: da un lato da parte di coloro che intendono controllare la tendenza di quei personaggi a procurarsi vantaggi da cui può derivare diseguaglianza sociale; dall’altro da parte di questi ultimi, che intendono assicurarsi sul piano istituzionale il conseguimento di quei vantaggi. Il numero e la portata di tali istituzioni sono da considerarsi indicatori del livello di statualità (‘statehood’) di una società. Adottando questa prospettiva viene superata la difficoltà di distinguere fra società statuali e società prive di Stato.

Terzo punto. Qui gli AA. ricorrono senza ulteriori delucidazioni (quasi tirandole fuori come un coniglio dal cappello) alle tendenze all’istituzionalizzazione riscontrabili sia nelle “Big man-Gesellschaften” sia nei “Chieftoms”. Si tratta infatti di manifestazioni di ‘statualità’ che si ritrovano anche negli organi statuali greci, dalle strutture e dall’efficacia diversificate, ma sempre ricoperti collettivamente (p. 152). Nel § 2.2.1 si individuano gli ambiti dell’agire che valgono a caratterizzare i diversi tipi di società (forme assunte dai legami socio-politici, ruolo-guida, caratteri dell’economia, relazioni con l’esterno), e soprattutto si discute quale sia l’unità sociale all’interno della quale opera il soggetto.

Alla luce dei dati forniti dall’archeologia, più che all’*oikos* teorizzato da Finley, risulta opportuno fare riferimento alla nozione di ‘compound’: è nell’ambito di quest’ultimo e a partire da quest’ultimo che è possibile instaurare relazioni sociali al di là dello stretto ambito della parentela. Ritorna così alla ribalta la categoria di “einfaches Big Man-System”, che, secondo gli AA., costituisce quindi il modello in cui meglio si ambienta quell’iniziale processo di istituzionalizzazione che caratterizza la ‘statualità’ greca delle origini (p. 154).

Le mie riserve relativamente a questo quadro, peraltro così ben articolato, derivano proprio dalla mancata considerazione da parte degli AA. della dimensione giuridica. Prima di tutto osservo che la nozione di ‘governance’, così come definita dagli AA., agli occhi del giurista finisce in realtà per avvicinarsi a, se non a coincidere con, la nozione di consuetudine. Ora, comunque la si voglia definire, la consuetudine è certamente una regolazione che si forma al di fuori dell’iniziativa di un’autorità pubblica. Quindi la nozione di consuetudine non può sostituire la nozione di Stato: si tratta di due ordini di grandezze incommensurabili. In secondo luogo sostenere che le

istituzioni statuali non nascono contemporaneamente nel quadro di una struttura complessiva è una petizione di principio. Implica infatti che, a un certo momento, questa struttura complessiva si sia comunque formata. E come si individua questo momento? Dobbiamo forse aspettare il IV secolo? Se d'altronde si prende in considerazione la celebre iscrizione di Drero, primo inoppugnabile documento politico che il mondo greco ci ha lasciato (VII sec. a.C.), l'esistenza di una struttura costituzionale, tanto complessa quanto in buona parte indecifrabile, appare innegabile.

La tensione fra un pubblico, che osserva e controlla, e le personalità ambiziose, che cercano di ottenere dei vantaggi oltre misura, può fornire lo spunto per la creazione di strutture statuali, ma non spiega quando e come queste sono state create nei diversi luoghi. Per gli AA., come già per altri studiosi da essi stessi citati (si veda la bibliografia a p. 243 s.) la parola chiave sembra essere istituzionalizzazione.

Ma un conto è interpretarla come creazione di regole di tipo consuetudinario nei più diversi campi dell'agire umano socialmente rilevante, un conto interpretarla come procedimento che conduce a creare le strutture politiche della *polis* (o dell'*ethnos*). La seconda implica la creazione di una dimensione pubblica che è il risultato di un processo qualitativamente diverso da quello che può verificarsi in ogni altro ambito della vita sociale.

Infine la “einfache Big Man-Gesellschaft”, che gli AA. sembrano considerare il modello che informa la struttura socio-politica greca delle origini, si traduce in sostanza nella “Lebenswelt” omerico-esiodica delineata dagli AA. nel § 3 del cap. I e nel § 4 del cap. II. Ma questo mondo ci mette di fronte a una *polis* ancora embrionale, si potrebbe dire alla preistoria della *polis* (ovvero a forme di ‘*prédroit*’, se volessimo riferirci al pensiero di Gernet, studioso significativamente assente nell'Indice degli autori citati). Ancora una volta, quindi, di scarsa utilità per rendersi conto del processo di istituzionalizzazione che conduce concretamente alla struttura politica della *polis*.

Cristina Viano, *Aristotele, Retorica (con testo greco a fronte). Traduzione, introduzione e note*, ed. Laterza, Bari 2021, p. XXI + 452.

Il lavoro di Viano attesta il crescente interesse per un testo di grande importanza anche per la conoscenza del processo greco. Le note (p. 383-447), alquanto succinte, contribuiscono alla comprensione di molti dettagli del testo relativi a episodi e personaggi non altrimenti noti.